

Discorso di insediamento pronunciato dal

Presidente Eugenio Campbell

22 novembre 1976

Signor Presidente della Repubblica,

prima di dare inizio all'udienza pubblica di queste Sezioni Riunite, grazie moltissime Le rendo - a nome della Corte dei conti e mio personale - per il grande onore fattoci, conferendo con la Sua presenza una più accentuata solennità a questa seduta. E, con Lei, parimenti ringrazio Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Vicario Generale di Sua Santità, i Signori Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri (specialmente per le lusinghiere espressioni che si è compiaciuto rivolgere alla Corte ed alla mia persona), il Signor Presidente della Corte costituzionale, i Signori Ministri, il Signor Primo Presidente e il Signor Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione, il Signor Presidente del Consiglio di Stato, l'illustre rappresentante dell'Avvocatura Generale dello Stato nonché altri che - mi scuso se, per ragion di tempo, singolarmente non nomino - son qui a rappresentare le Forze Armate, i Corpi Accademici, la pubblica amministrazione.

Infine non può mancare un saluto riconoscente, con molto affetto, ai Presidenti della Corte che mi hanno preceduto: Ferdinando Carbone, Eduardo Greco e Giuseppe Cataldi, che siedono in questo consesso.

So di interpretare il sentimento della Magistratura e del personale tutto della Corte dei conti, di cui assumo la presidenza, nell'iniziare il mio dire con la menzione del contributo recato al prestigio di essa dal definitivo riconoscimento, da parte della Corte costituzionale, con la sentenza del 18 novembre 1976, n. 226, della connotazione magistratuale della Corte dei conti anche nell'esercizio della competenza che, nelle sedi di controllo, ad essa la costituzione della Repubblica direttamente demanda.

Soggiungo tuttavia, per quanto superfluamente, che a sollecitare la necessaria istanza di una precisazione siffatta giammai ha concorso, o appena sfiorato il pensiero della Corte, l'idea di cogestire poteri non suoi, vincolata come essa, per antica sempre viva tradizione, si sente al rigoroso rispetto dell'ordine costituzionalmente stabilito e che, per ciò, intende così

puntualmente osservare come esser vigile nell'assicurarne, per quanto le compete, l'osservanza.

Ragioni di consapevole responsabilità, peraltro, mi inducono a soggiungere che la nota saggezza della Corte basterà da sola ad evitare che mai possa profilarsi una situazione di paralisi amministrativa, con riferimento ad una notevole mole di legislazione, da tempo vigente, non del tutto rispettosa dei principi costituzionali posti dall'art. 81, comma terzo e quarto della Costituzione, e però causa non ultima del deterioramento della finanza pubblica e della economia generale, or così duramente percossa dall'inflazione.

E' proprio anzi dal cennato più pieno riconoscimento della propria connotazione che la Corte trarrà maggior motivo di realizzare, con consapevole e responsabile impegno, l'esercizio del controllo in sintonia con la moderna esigenza di speditezza dell'azione amministrativa; ciò che comporta la piena dedizione ad ogni livello, nell'assolvimento delle rispettive attribuzioni, con l'orgoglio di chi sente di bene adempiere al proprio dovere ed anche con l'umiltà di chi, ad ogni altro, antepone il superiore interesse dello Stato.

So bene che un costruttivo snellimento delle procedure del controllo postula una adeguata definizione dei quadri organici di ciascun ufficio, nelle sedi centrali ed in quelle regionali, un coordinamento del controllo preventivo e successivo sugli atti e di quello consuntivo sulle contabilità e su rendiconti, collegialmente attuato con tempestività, nonché un riassetto della vigente legislazione della materia, inteso a conseguire un dimensionamento più attento della funzione propria di una magistratura e, correlativamente, la eliminazione di duplicità di interventi nel controllo preventivo di legittimità.

La Corte del resto, già da qualche anno, ha presentato al Governo le sue proposte di revisione di tali procedure, dimostrando tutta la propria meditata disponibilità alla produzione di una aggiornata struttura normativa delle stesse.

E mi si permetta in questa sede di rinnovare al Governo la istanza di un avvio, con carattere di priorità, a conclusione dell'esame, del riordinamento proposto.

Nel contempo, ritengo doveroso segnalare all'attenzione dei Signori Magistrati addetti al settore la necessità di far ricorso ad ogni opportuno rimedio, suggerito dalla loro saggezza e dalla loro esperienza, affinché il controllo preventivo non determini ritardi inammissibili per il prestigio dell'Istituto e per la salvaguardia degli interessi delle parti; tra l'altro, i creditori dello Stato non possono e non debbono attendere a cagion della scarsa speditezza delle nostre funzioni.

Altri dovranno provvedere per la sollecitudine dell'azione amministrativa.

Nel delineato contesto assume notevole rilievo il vasto compito del controllo successivo sugli atti e del controllo consuntivo sui rendiconti e sulle contabilità. Al quale proposito non va, tuttavia sottaciuta la tendenza, che si fa, di tanto in tanto, palese, di vanificare il risultato del controllo, sostituendo a quello preventivo quello successivo, il quale purtroppo non impedisce l'esecuzione di provvedimenti illegittimi, come l'esperienza dimostra. Senza dire che se tale tendenza si traducesse in realtà si perverrebbe surrettiziamente a sottrarre alla Corte il compito essenziale affidatole dalla Costituzione, che la configura come organo ausiliario dell'ordinamento giuridico, appunto perché preordinato ad assicurare le legittimità dell'operato dell'Amministrazione indipendentemente da ogni implicazione patrimonialmente dannosa, giacché la illegittimità, anche se un danno patrimoniale non implica, rimane sempre dannosa, per la rottura dell'ordinamento giuridico che determina. In ogni modo, la asserita lentezza del procedimento del controllo trova sicuro rimedio nelle proposte di riforma, con la fissazione di termini, che ne garantiscano la sollecita conclusione. Ma analoghi termini debbono essere imposti all'Amministrazione attiva, per la sollecita presentazione dei propri atti al controllo, così preventivo come successivo. Non è insolito infatti il caso di atti inoltrati alla Corte, per il visto prescritto, dopo un lungo tempo dalla loro adozione ed esecuzione. Il che rivela il vero volto della prolungata generalizzazione del controllo successivo svincolato da tempestivi adempimenti dell'Amministrazione controllata e da un potere di soprassessoria in corso di iniziata esecuzione dell'atto illegittimo.

Donde la necessità di mantenere sempre più efficiente la cerniera tra procedimento del controllo e giudizio di responsabilità, assicurandosene il miglior coordinamento funzionale. Un cenno particolare merita, poi, la "funzione referente".

La Corte crede di avervi dedicato un lavoro coscienzioso, competente e cospicuo. La relazione annualmente allegata alla decisione sulla parificazione del bilancio consuntivo dello Stato, che tanta eco riscuote nella stampa informativa della opinione pubblica, ne è prova manifesta.

Né diverso apprezzamento viene riservato alle numerose relazioni al Parlamento sul risultato del controllo della gestione degli Enti.

Peraltro, la valutazione della efficacia ultima, concreta e definitiva, nella misura in cui si realizza, di questa collaterale, aggiuntiva funzione, rimane riservata ad altre sedi, di prevalente qualificazione politica.

E passo, sia pur brevemente, a dire, meritevole come essa è d'attenta considerazione, della situazione attuale della giurisdizione contenziosa. La conclusione con la decisione di merito, dei giudizi su ricorsi, nelle materie di competenza della Corte ha già avvertito la esigenza di una radicale revisione delle norme regolanti lo svolgimento dei processi, secondo uno schema che ripudi l'arcaico ordinamento in vigore e recepisca l'impronta moderna dello snellimento e della sollecitudine.

Mi sia consentito ricordare come la sete di giustizia del cittadino sia stata sempre congiunta alla istanza di celerità del giudizio.

“A nessuno sarà venduto, a nessuno sarà negato o ritardato il diritto o la giustizia”; sono le parole della Magna Charta.

Sin dai primissimi tempi dell'unità d'Italia, il Giornale Ufficiale di Napoli recò questa comunicazione “una giustizia lenta è già guasta dalla ingiustizia della lentezza che la ha preceduta”.

Nella relazione annuale sullo stato della giustizia (1970, pag. 83) il Consiglio Superiore della Magistratura ha evidenziato che “la lunga attesa della giustizia costituisce una ulteriore offesa alle ragioni fatte valere in giudizio - offesa spesso anche più grave del torto sofferto - perché in luogo di sanare le conseguenze le convalida nel tempo”.

Ebbene la Corte ha già da qualche tempo reso noto il suo avviso favorevole ad un nuovo regolamento di procedura per i giudizi pensionistici.

Soggiungo ora che, senza il già divisato riordinamento, sarebbe vano attendersi una specie di “esodo volontario” della valanga dei giudizi pendenti, recenti, remoti e remotissimi.

Concludendo queste necessariamente succinte dichiarazioni, rivolgo ai Colleghi di Magistratura ed al personale tutto della Corte, con un affettuoso augurio di buon lavoro, la più viva esortazione a dare, con solerzia ed impegno, il massimo apporto personale nell'assolvimento dei rispettivi compiti, con ciò in modo determinante concorrendo a sempre migliorare, per il pubblico bene, i risultati dell'attività dell'Istituto e, corrispondentemente, ad elevarne il prestigio.